

PROTOCOLLO D'ISTITUTO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO AL BULLISMO E AL CYBERBULLISMO

INDICE

1.	RIFERIMENTI NORMATIVI	pag. 2
2.	DEFINIZIONI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO	pag. 3
3.	RUOLI E RESPONSABILITÀ	pag. 5
4.	PROCEDURE IN CASO DI BULLISMO E CYBERBULLISMO	pag. 8

1. RIFERIMENTI NORMATIVI

Il bullismo e il cyberbullismo devono essere conosciuti e combattuti da tutti in tutte le forme, così come previsto dalle norme di seguito citate:

- artt. 3, 33, 34 della Costituzione Italiana;
- Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo”;
- Direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”;
- direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante “Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente a tutela della privacy con particolare riferimento all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali”;
- Direttiva MIUR n.1455/06;
- D.P.R. 249/98 e D.P.R. 235/2007 recante “Statuto delle studentesse e degli studenti” e “Patto di Corresponsabilità”;
- Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, MIUR aprile 2015;
- artt. 581-582-595-610-612-635 (ed altre fattispecie) del Codice Penale;
- artt. 2043-2046-2047-2048-2051 del Codice Civile;
- artt. 331-332-333 del Codice di Procedura Penale;
- Legge 29 maggio 2017, n. 71, “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”;
- “Linee guida per la prevenzione e il contrasto del bullismo e cyberbullismo”, MIUR, ottobre 2017 e aggiornamento del 13 gennaio 2021.
- Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo. Adempimenti delle Istituzioni scolastiche ai sensi della legge 17 maggio 2024 n.70.

L’obiettivo del presente Protocollo è dotare l’Istituto degli strumenti necessari a:

1. incrementare la consapevolezza del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo all’interno dell’Istituto;
2. prevenire i fenomeni grazie alla formazione di tutte le componenti della scuola;
3. individuare comportamenti di bullismo e di cyberbullismo;
4. sanzionare i comportamenti di bullismo e di cyberbullismo.

2. DEFINIZIONI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO

Il termine italiano "bullismo" è la traduzione letterale di "bullying", parola inglese comunemente usata nella letteratura internazionale per caratterizzare il fenomeno delle prepotenze tra pari in contesto di gruppo. Il bullismo si configura come un fenomeno dinamico, multidimensionale e relazionale che riguarda non solo l'interazione del prevaricatore con la vittima, che assume atteggiamenti di rassegnazione, ma tutti gli appartenenti allo stesso gruppo con ruoli diversi. Il comportamento del bullo è un tipo di azione continuativa e persistente che mira deliberatamente a far del male o danneggiare qualcuno.

Il cyberbullismo è la manifestazione in Rete del più ampio fenomeno del bullismo. Oggi la tecnologia consente ai bulli di infiltrarsi nelle case delle vittime, di materializzarsi in ogni momento della loro vita, perseguitandole con messaggi, immagini, video offensivi inviati tramite smartphone o pubblicati sui siti web tramite Internet. Il bullismo diventa quindi cyberbullismo. Il cyberbullismo definisce un insieme di azioni aggressive e intenzionali, di una singola persona o di un gruppo, realizzate mediante strumenti elettronici (sms, mms, foto, video, email, chat rooms, social media, instant messaging, siti web, telefonate), il cui obiettivo è quello di provocare danni ad un coetaneo incapace di difendersi.

Nella tabella seguente si delineano le caratteristiche dei due fenomeni di bullismo e cyberbullismo in ambito scolastico:

Bullismo	Cyberbullismo
Sono coinvolti solo gli studenti della classe e/o dell'Istituto.	Possono essere coinvolti ragazzi ed adulti di tutto il mondo.
Generalmente solo chi ha un carattere forte, capace di imporre il proprio potere, può diventare un bullo.	Chiunque, anche chi è vittima nella vita reale, può diventare cyberbullo.
I bulli sono studenti, compagni di classe o di Istituto, conosciuti dalla vittima.	I cyberbulli possono essere anonimi e sollecitare la partecipazione di altri "amici" anonimi, in modo che la persona non sappia con chi sta interagendo.
Le azioni di bullismo vengono raccontate ad altri studenti della scuola in cui sono avvenute; sono circoscritte ad un determinato ambiente.	Il materiale utilizzato per azioni di cyberbullismo può essere diffuso in tutto il mondo; le comunicazioni aggressive possono avvenire 24 ore su 24.
Le dinamiche scolastiche o del gruppo classe, in genere, limitano le azioni aggressive.	I cyberbulli hanno ampia libertà nel poter fare online ciò che non potrebbero fare nella vita reale.
Il bullo manifesta il bisogno di dominare nelle relazioni interpersonali attraverso il contatto diretto con la vittima.	Il cyberbullo ha la percezione di invisibilità attraverso azioni che si celano dietro la tecnologia.
Il bullo ha la tendenza a sottrarsi da responsabilità portando su un piano scherzoso le azioni di violenza.	Il cyberbullo manifesta sdoppiamento della personalità: le conseguenze delle proprie azioni vengono attribuite al "profilo utente" creato.

È importante sottolineare che tra i comportamenti ascrivibili al cyberbullismo troviamo:

- *Flaming*: messaggi online violenti e volgari mirati a suscitare battaglie verbali in un forum.
- *Harassment* (molestie): spedizione ripetuta di messaggi insultanti mirati a ferire qualcuno.

- *Cyberstalking*: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità.
- *Denigrazione*: pubblicazione all'interno di comunità virtuali di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori, al fine di danneggiare la reputazione della vittima e/o i suoi familiari.
- *Trickery* (inganno): ottenere la fiducia di qualcuno con l'inganno per poi pubblicare o condividere con altri le informazioni confidate via web, anche attraverso la pubblicazione di audio e video confidenziali.
- *Impersonation* (sostituzione di persona): farsi passare per un'altra persona per spedire messaggi o pubblicare testi reprensibili.
- *Sexting*: invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.

A fronte di ciò è indispensabile intervenire sulla prevenzione grazie ad una forte alleanza educativa tra Scuola e Famiglia.

3. RUOLI E RESPONSABILITÀ

Dirigente scolastico

- Cura la tutela degli aspetti legali riguardanti la privacy e la tutela dell'immagine di tutti i membri della comunità scolastica;
- fornisce a tutto il personale scolastico (docenti e ATA) una formazione adeguata sul fenomeno tale da far acquisire le competenze necessarie per la prevenzione;
- garantisce la presenza di un sistema in grado di consentire il controllo interno della sicurezza online dei servizi digitali utilizzati per la didattica;
- comprende e segue le procedure previste dalle norme in caso di reclami o attribuzione di responsabilità al personale scolastico anche in situazioni di uso irresponsabile e pericoloso delle tecnologie digitali da parte degli alunni;
- presiede il Team antibullismo.

Referente per il bullismo e cyberbullismo

- Coordina le iniziative di prevenzione e di contrasto ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, anche avvalendosi della collaborazione delle Forze dell'Ordine, delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio;
- supporta il Dirigente scolastico per la revisione/stesura di Regolamenti (Regolamento d'Istituto e Regolamento disciplinare), atti e documenti (PTOF, Rav);
- Partecipa a percorsi di formazione per conoscere e attivare azioni di contrasto al fenomeno.

Team per il bullismo e cyberbullismo

- Supporta il referente nell'elaborazione e nella proposta di iniziative di prevenzione e di contrasto ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, anche avvalendosi della collaborazione delle Forze dell'Ordine, delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio;
- Partecipa a percorsi di formazione per conoscere e attivare azioni di contrasto al fenomeno.

Team per l'emergenza

- Il Team per l'emergenza, ovvero un gruppo di lavoro integrato, costituito da docenti referenti, animatori digitali, dal Dirigente scolastico e da altro personale qualificato, verrà convocato nei casi di maggiore gravità e i suoi membri lavoreranno in sinergia per garantire il maggiore e più qualificato supporto possibile a tutti gli attori coinvolti.

Collegio dei Docenti

- Formula proposte per promuovere scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione dei fenomeni;
- propone eventuali modifiche al Patto di corresponsabilità.

Consiglio d'Istituto

- Approva il Regolamento d'Istituto, che deve contenere le azioni sanzionatorie e riparative in caso di bullismo e cyberbullismo.
- Le sanzioni che prevedono l'allontanamento dalla comunità scolastica sono di competenza del Consiglio di Classe e del Consiglio d'Istituto secondo l'art. 4, comma 6 del DPR 249/98.

Consiglio di classe

- Pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile;
- favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie e propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva anche su indicazione del team antibullismo;
- propone la predisposizione di percorsi specifici per studenti che hanno evidenziato o compiuto azioni di bullismo o cyberbullismo, coadiuvati dal team;
- eroga i provvedimenti disciplinari di sua competenza.

Docenti

- Illustrano il contenuto del presente Protocollo e le sanzioni/provvedimenti disciplinari cui può andare incontro chi adotta comportamenti da bullo o da cyberbullo;
- Intraprendono azioni congruenti con l'utenza, tenuto conto che l'istruzione ha un ruolo fondamentale sia nell'acquisizione e nel rispetto delle norme relative alla convivenza civile, sia nella trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile di Internet;
- valorizzano le attività didattiche in cui si promuovono momenti e spazi di riflessioni adeguati al livello di età degli alunni;
- monitorano atteggiamenti considerati sospetti o preoccupanti degli alunni, dandone immediata comunicazione al Dirigente scolastico o al referente;
- si impegnano a rimanere aggiornati sulle tematiche del bullismo e del cyberbullismo, anche attraverso corsi di aggiornamento proposti dalla scuola;
- esercitano vigilanza ed intervengono al fine di prevenire, contrastare azioni di bullismo e cyberbullismo;
- erogano i provvedimenti disciplinari di loro competenza.

Personale ATA

- Esercita la vigilanza e la sorveglianza, interviene al fine di prevenire e contrastare atti di bullismo e cyberbullismo e li segnala al referente o al Dirigente Scolastico.

Alunni

- Conoscono il contenuto del presente Protocollo e le sanzioni/provvedimenti disciplinari cui può andare incontro chi adotta comportamenti da bullo o da cyberbullo;
- sono coinvolti in attività, iniziative, progetti atti a far conoscere il bullismo e il cyberbullismo per prevenirli e contrastarli;
- sono coscienti del disvalore sia del comportamento del bullo o del cyberbullo, sia di chi rafforza la condotta del bullo o del cyberbullo, ad esempio condividendo messaggi o foto atte a denigrare, oppure di chi si mostra indifferente, non intervenendo per fare cessare le azioni di bullismo;
- non possono, durante le lezioni o le attività didattiche in genere, strutturate e non, usare dispositivi elettronici se non per finalità didattiche e solo con il consenso e controllo dei docenti;
- non possono, durante le attività didattiche o comunque all'interno della scuola, acquisire, mediante telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici, immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente. La divulgazione del materiale acquisito all'interno dell'Istituto è utilizzabile solo per fini esclusivamente personali di studio o documentazione e nel rispetto

del diritto alla riservatezza di tutti;

- utilizzano un linguaggio, verbale e non, rispettoso dei pari e degli adulti;
- rispettano le regole informali che disciplinano il buon comportamento di un utente sul web;
- combattono ogni forma di discriminazione nelle loro espressioni e adottano comportamenti che contrastano messaggi discriminatori nonché ogni forma di violenza e odio:
- segnalano ai docenti episodi di bullismo e/o cyberbullismo di cui vengano a conoscenza o di cui siano involontariamente protagonisti.

Genitori

- Sostengono la linea di condotta della scuola adottata nei confronti del fenomeno e si informano sulle sanzioni previste nei casi di bullismo, cyberbullismo e navigazione online a rischio;
- vigilano sui comportamenti online e non dei figli;
- supportano i docenti nell'elaborare linee di intervento coerenti e di carattere educativo in relazione ai problemi rilevati.

4. PROCEDURE IN CASO DI ATTI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO

Premesso che la chiave per prevenire ed affrontare il bullismo è l'assunzione della *responsabilità educativa* da parte degli adulti e l'adozione di una politica scolastica integrata che coinvolga tutti i componenti (dirigenti, docenti, genitori e personale scolastico), nel momento in cui si venga a conoscenza di un atto configurabile come bullismo e/o cyberbullismo i soggetti educatori devono attenersi alle seguenti procedure.

PRIMA FASE: analisi della situazione

- Il docente che venga a conoscenza di un episodio di bullismo e cyberbullismo, compila il modulo "Prima segnalazione dei casi di bullismo/cyberbullismo e vittimizzazione" (<https://forms.gle/KY8mciR68J8uYSJ28>).
- Il referente per il bullismo e cyberbullismo dopo avere attentamente analizzato il modulo informerà prontamente il Dirigente scolastico e il Coordinatore di classe.
- Se l'episodio risulta particolarmente grave, il Dirigente scolastico ne darà segnalazione immediata alle autorità competenti.
- In tutti gli altri casi, il referente per il bullismo e cyberbullismo e il Coordinatore di classe attueranno interviste e colloqui con gli attori principali dei fatti, durante i quali saranno raccolte le informazioni sull'accaduto (chi è coinvolto, cosa è successo, quando, dove e con quali modalità) e verranno analizzate le diverse versioni e i punti di vista.

SECONDA FASE: risultati sui fatti oggetto di approfondimento

Se i fatti sono confermati ed esistono prove oggettive, il referente del team

- provvede a protocollare il modulo "Prima segnalazione dei casi di bullismo/cyberbullismo e vittimizzazione".

Il Coordinatore di classe, affiancato dal referente, procederà alle seguenti operazioni:

- comunicare l'accaduto alle famiglie degli alunni coinvolti, tramite convocazione, e fornire supporto nell'affrontare la situazione segnalata;
- con il consenso delle famiglie, informare lo psicologo dello sportello per il supporto alla vittima e al bullo e per definire le strategie di azione da intraprendere;
- proporre al Consiglio di classe l'adozione di interventi che possono essere sanzionatori, e/o educativi finalizzati alla riflessione, o riparativi.

Il Consiglio di classe, presieduto dal Dirigente scolastico o persona da lui delegata, analizzerà i fatti attinenti all'episodio avvenuto in ambito scolastico o comunque afferente alla vita scolastica e prenderà le decisioni che sono di competenza della Scuola.

Ogni altro tipo di decisione, atta a tutelare i diritti dei propri figli, spetta esclusivamente alle famiglie opportunamente informate dalla Scuola.

Se i fatti sono configurabili come bullismo/cyberbullismo si interviene con un lavoro educativo di équipe, in cooperazione tra docenti e, previa autorizzazione della famiglia, con lo psicologo dello sportello, singolarmente e/o su tutta la classe in modo specifico. Se invece i fatti non sono configurabili come bullismo e cyberbullismo, non si ritiene di intervenire in modo specifico ma si prosegue con il compito educativo.

TERZA FASE: azioni educative e provvedimenti disciplinari di competenza della scuola

Azioni educative

- Valutazione di un intervento personalizzato per la vittima a cura dello psicologo della scuola, referente dello sportello, con i seguenti obiettivi: sviluppo della fiducia in sé e nelle proprie potenzialità e punti di forza; sviluppo delle abilità di una comunicazione positiva ed assertiva; sviluppo della capacità di gestire le emozioni negative come il senso di colpa, la vergogna, la paura.
- Valutazione di un intervento personalizzato per il bullo/cyberbullo con i seguenti obiettivi: sviluppo dell'empatia, dell'autocontrollo, presa di coscienza delle conseguenze delle proprie azioni, implementazione dell'attitudine al dialogo, alla comunicazione e alla negoziazione, eventualmente con il supporto dello psicologo della scuola, referente dello sportello.
Riflessione sulla negatività delle azioni compiute e sulle loro conseguenze; individuazione di possibili attività riparatorie;
- Valutazione di un intervento specifico per il gruppo classe, a cura dello psicologo della scuola o di un esperto esterno, con i seguenti obiettivi: monitoraggio delle situazioni di disagio, sviluppo dell'empatia, analisi e comprensione delle situazioni, dei comportamenti, dei ruoli che si sono creati nel gruppo, promuovere il rifiuto di ogni forma di prepotenza.

Provvedimenti disciplinari

Si premette che, poiché il compito della scuola è educare e formare tutte le sue componenti al fine di prevenire il fenomeno, le sanzioni disciplinari che la scuola adotta come conseguenze degli atti di bullismo e cyberbullismo non sono "punitive", ma vogliono far riflettere sulla gravità del fatto, in modo da dimostrare a tutta la comunità educante, docenti, studenti e famiglie, che tali comportamenti non sono in nessun caso ammessi.

Ogni provvedimento disciplinare avrà come obiettivo il percorso rieducativo dei soggetti coinvolti: il bullo - la vittima - chi assiste.

In quest'ottica è fondamentale costruire e rafforzare l'alleanza tra scuola e famiglia.

I genitori devono essere consapevoli delle proprie responsabilità civili e penali per gli illeciti compiuti dal minore.

Nel caso di azioni, parole, immagini volgari e offensive siano diffuse e/o veicolate attraverso smartphone, tablet, su social network, servizi di messaggia istantanea, ecc. occorre agire con tempestività per limitare la diffusione degli stessi.

Tali atti sono ritenuti comportamenti GRAVI e la sanzione potrebbe già scattare al primo episodio.

Le infrazioni suscettibili di provvedimenti disciplinari sono illustrate nel Regolamento di Istituto.

Azioni educative e provvedimenti a cui può ricorrere la famiglia

Nel caso in cui non si ravvisino reati perseguibili d'Ufficio o non sia stata formalizzata querela o presentata denuncia per le condotte di ingiuria, diffamazione, minaccia o trattamento illecito dei dati personali commessi mediante la Rete nei confronti di altro minorenni, è possibile per la persona offesa, rivolgere al Questore, autorità provinciale di pubblica Sicurezza, un'istanza di ammonimento nei confronti del minore, se ultraquattordicenne, autore della condotta molesta (punto 5 delle Linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, ottobre 2017). L'ammonimento, in quanto provvedimento amministrativo, non richiede una prova certa e inconfutabile dei fatti. Qualora l'istanza sia considerata fondata, il Questore convocherà il minore responsabile insieme ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la potestà genitoriale, ammonendolo oralmente e invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge con specifiche prescrizioni che, ovviamente, varieranno in base ai casi.

In caso di reato, i genitori possono effettuare denuncia ad un organo di polizia o all'autorità giudiziaria (questura, carabinieri, ecc.) per attivare un procedimento penale e segnalazione al Garante dei minori della Regione Emilia Romagna.

Per informazioni: <https://www.poliziadistato.it/articolo/lammonimento-del-questore>

Si ricorda inoltre che ciascun minore ultraquattordicenne (o i suoi genitori o chi esercita la responsabilità del minore), che sia stato vittima di cyberbullismo, può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco dei contenuti diffusi nella rete. Se entro 24 ore il gestore non avrà provveduto, l'interessato può rivolgere analoga richiesta al Garante per la protezione dei dati personali, che rimuoverà i contenuti entro 48 ore. Il Garante ha pubblicato nel proprio sito il modello per la segnalazione e/o reclamo in materia di cyberbullismo da inviare a: cyberbullismo@gpdp.it.

Per informazioni: <https://www.garanteprivacy.it/temi/cyberbullismo>

QUARTA FASE: monitoraggio e valutazione del percorso educativo

I Consigli di Classe:

- si occupano del rafforzamento del percorso educativo all'interno della classe e/o del gruppo coinvolto;
- provvedono al monitoraggio del fenomeno e alla valutazione dell'intervento attuato sia nei confronti del bullo/cyberbullo sia nei confronti della vittima ed eventualmente dell'intero gruppo classe, se coinvolto.
- compilano la scheda di monitoraggio finale (<https://forms.gle/54h2sna2AHp4a7et7>) da inviare al team antibullismo.

Si ricorda che il protocollo è consultabile sul sito della scuola.